



Roma, 23 giugno 2011

Indennità connesse all'articolazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'istituto delle turnazioni

Nell'ambito di un confronto più generale in corso sugli istituti riguardanti l'articolazione dell'orario di lavoro e le relative modalità incentivanti, i rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e delle Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Agenzie fiscali:

VISTI il CCNL del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto il 28 maggio 2004, e il CCNL del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 10 aprile 2008;

VISTI gli artt. 4, 33 e 34 del CCNL del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto il 28 maggio 2004;




VISTA la legge 13 luglio 1984, n. 302, recante "disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria";

VISTO l'orario di servizio degli Uffici doganali, così come definito dalla normativa comunitaria e dalle leggi attuative, finalizzato a garantire i compiti di istituto e le missioni definite in sede di convenzione tra il Direttore dell'Agenzia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che occorre intanto definire le modalità di ricorso all'istituto della turnazione;

CONCORDANO

- 1 L'articolazione del lavoro in turni è finalizzata a garantire l'orario di servizio giornaliero degli uffici doganali per assicurare prioritariamente le funzioni operative connesse alla circolazione delle persone e delle merci.
- 2 Nell'ambito di dette attività, tenendo conto delle risorse umane disponibili, in tutti gli uffici deve essere privilegiato il ricorso a turni ordinari di lavoro.
- 3 Per garantire la funzionalità dei servizi di istituto, presso tutte le sedi operative la programmazione dei turni di lavoro ha una durata minima di 4 mesi.



- 4 Le indennità di turno previste dall'art. 34, comma 3, del CCNL e dalla legge 13 luglio 1984 n. 302, vengono erogate con le seguenti modalità:
- a) per ciascun segmento orario dalle 8,00 alle 14,00 è previsto un importo base pari a 1 euro;
 - b) per i segmenti orari dalle 14,00 alle 20,00 è prevista una maggiorazione pari al 20% del normale compenso per lavoro straordinario;
 - c) per i segmenti orari dalle 6,00 alle 8,00 è prevista una maggiorazione pari al 40% del normale compenso per lavoro straordinario;
 - d) per i segmenti orari dalle 20,00 alle 6,00 è prevista una maggiorazione pari al 60% del normale compenso per lavoro straordinario;
- 5 Una maggiore retribuzione pari al 40% del normale compenso orario per lavoro straordinario compete, in aggiunta a quelle di cui al precedente comma, per le ore di servizio prestate dalle 22,00 dei giorni prefestivi alle ore 6,00 dei giorni successivi ai festivi.
- 6 In coerenza con quanto previsto all'art. 34, comma 2, lettera c), del CCNL, la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente ha una durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne e comunque entro la soglia massima di 30 minuti.
- 7 Il ricorso all'istituto delle turnazioni presso le strutture di coordinamento regionali, interregionali, provinciali e centrali è ammesso solo per i servizi generali e di supporto alle strutture operative.

Per l'Agenzia delle Dogane



Per i rappresentanti delle OO.SS. nazionali del comparto delle Agenzie fiscali

FP CGIL

CISL/FP

UIL/PA

CONFSAL/SALFI

RdB/PI

FLP

